



COMUNE DI VERMIGLIO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale di data 08.06.2016

Allegato alla delibera consiliare
n. 21 di data 08.06.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA CAMINI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, è costituito in questo Comune il servizio **OBBLIGATORIO** di:

- controllo e spazzatura di tutti gli impianti termici in esercizio, anche saltuario;

Per far pulire a proprie spese, con pagamento diretto alla Ditta incaricata, gli impianti in esercizio, i proprietari, affittuari, amministratori di fabbricati o comunque chi abbia altro titolo giuridico, sono obbligati a rivolgersi ad una azienda di Spazzacamino regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio e Albo Imprese Artigiane, della Provincia Autonoma di Trento o ad una delle aziende indicate dal Comune di Vermiglio, se previsto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia di Trento, alla pulizia dell'impianto può provvedere anche direttamente il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione a qualsiasi titolo, purché nel rispetto delle scadenze di cui al successivo art. 3.

Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia sul libretto di "Pulizia e manutenzione camini/canne fumarie dell'abitazione" conforme al modello allegato al presente provvedimento, anche se non risulti essere operatore professionale, assumendosene tutte le responsabilità.

ART. 2

IMPIANTI INTERESSATI

Per camino/canna fumaria in esercizio si intendono quelli al servizio di stufe e apparecchi generatori di calore a combustibile solido, liquido e gassoso (alimentati a: ciocchi di legno, cippato, pellets, gasolio, kerosene, GPL e metano) di qualunque tipologia in uso.

Secondo il D.M. 37/2008 art. 1 comma 2 lettera C, il camino/canna fumaria unitamente all'apparecchio generatore di calore di qualsiasi natura e specie esso sia, è considerato impianto termico. Una sola parte come il solo camino/canna fumaria sono considerati porzione d'impianto.

ART. 3

SCADENZE

La pulizia e il controllo di camini/canne fumarie devono essere effettuati comunque almeno secondo le scadenze indicate nella presente tabella:

- Combustibile solido: ciocchi di legno, cippato	pulizia annuale 40 q.li
- Combustibile solido: pellet	Pulizia annuale 20 q.li
- Combustibile liquido: gasolio (oltre controllo fumi come già previsto per legge)	controllo annuale e pulizia secondo necessità
- Combustibile liquido: GPL (oltre controllo fumi come già previsto per legge)	controllo triennale e pulizia secondo necessità
- Combustibile gassoso: metano (oltre controllo fumi come già previsto per legge)	controllo triennale e pulizia secondo necessità
- Combustibile liquido: kerosene	controllo triennale e pulizia secondo necessità

Comunque per camini asserventi impianti a legna la pulizia deve essere svolta al massimo ogni 40q.li di combustibile consumato mentre per impianti a pellets, al massimo ogni 20q.li di combustibile consumato.

L'installatore dell'impianto termico può obbligare la manutenzione ordinaria con maggior frequenza, anche più volte l'anno a seconda dell'impianto. In tal caso, l'inquilino/proprietario dovrà richiedere le pulizie extra da eseguire e pagare a parte.

I camini di esercizi pubblici, attività di ristorazione o industriali, dovranno essere puliti ogni qualvolta il bisogno lo richieda e comunque non oltre alle scadenze sopra indicate.

Nel caso di cambio destinazione d'uso "trasformazione" dell'impianto da biomassa a gasolio, GPL, metano o viceversa, si deve procedere ad una pulizia accurata del camino/canna fumaria dopodiché la pulizia andrà effettuata come specificato sopra.

ART. 4

OBBLIGHI PROPRIETARI – AFFITTUARI - AMMINISTRATORI

E' dovere del proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione a qualsiasi titolo di provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura dei camini/canne fumarie, siano chiuse completamente ed in modo adeguato, tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la fuoriuscita di fuliggine nei locali abitati.

In caso di pulizia del proprietario i prodotti di risulta della pulizia devono essere smaltiti in quanto trattasi di rifiuto speciale non pericoloso assimilabile ai rifiuti urbani.

E' vietato utilizzare la stessa canna per generatori di calore a tiraggio forzato e naturale.

E' dovere dei proprietari/inquilini, durante lo svolgimento del servizio di spazzatura e pulizia, facilitare l'accesso ai locali interessati e al tetto dello Spazzacamino e informare lo stesso sull'esistenza di accessi facilitati quali botole o scale interne. E' inoltre dovere dei proprietari/inquilini permettere allo spazzacamino di essere libero di operare il suo compito a regola d'arte come meglio ritiene opportuno.

E' dovere dell'inquilino e/o del proprietario aver cura che le porticine di ispezione dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano, in ogni momento, accessibili e deve aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali vi sia uno spazio libero di almeno 50 cm per permettere l'ispezione.

E' dovere dell'inquilino e/o proprietario garantire che l'intervento avvenga nel

periodo prestabilito.

Pur nel ribadire come sia data facoltà al proprietario o suo delegato di provvedere direttamente alla pulizia, è dovere dello stesso porre in essere quanto necessario a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della prevenzione incendi, oppure procedere periodicamente, a mezzo di tecnico abilitato (spazzacamino) ad una puntuale verifica dei camini/canne fumarie, attivi e inattivi e provvedere alla loro pulizia, qualora necessaria.

Per poter svolgere direttamente la pulizia delle canne fumarie si deve possedere idonea attrezzatura e ci si deve dotare di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari, nonché assumere tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza, con pieno esonero da responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPAZZACAMINO

Lo spazzacamino dovrà eseguire tutte le operazioni inerenti la pulitura del camino ai sensi della norma UNI 10847/2000 e s.m..

Lo Spazzacamino autorizzato ad operare sul territorio comunale o parte di esso, qualora a seguito delle opere di verifica e/o pulizia di camino/canna fumaria dovesse rilevare problematiche tecniche potenzialmente pericolose, dovrà darne immediata comunicazione in forma scritta "rapporto di ispezione" al proprietario – inquilino nonché al Comune di Vermiglio, dettagliatamente al Servizio Polizia Locale; questo provvederà con proprio sopralluogo, se del caso coadiuvato da personale del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, al fine di predisporre ogni provvedimento di competenza dell'Autorità comunale finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Lo spazzacamino provvederà al trasporto e smaltimento della fuliggine come da disposizioni legislative vigenti a discrezione.

Lo Spazzacamino è responsabile nei riguardi del proprietario/inquilino della casa, dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti o trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.

Lo spazzacamino durante i lavori di pulitura dovrà mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove hanno luogo le operazioni di pulitura.

L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 6

DIVIETI

Nessuno può esercitare il mestiere di Spazzacamino senza l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente e all'Albo Artigiani, senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco sentita la Giunta comunale o la commissione antincendi, ove esiste, come previsto dal art. 14, comma 2 della LR n° 24 del 20 agosto 1954.

Su tutto il territorio comunale sussiste il divieto assoluto di bruciare i camini "Abbruciatura controllata".

ART. 7

RILASCIO PERMESSO

Per ottenere il permesso ad operare sul territorio comunale quale Spazzacamino, gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, (allegato A) in carta semplice, allegando i documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza in ordine alla professionalità ed in ordine alla disponibilità dell'attrezzatura necessaria nonché l'iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'attività di Spazzacamino, gli interessati dovranno dimostrare di aver contratto polizza assicurativa per:

- Infortuni sul lavoro presso l'INAIL
- Responsabilità civile verso terzi
- Il permesso speciale ha validità triennale

Il Sindaco può, in qualsiasi momento, sentita l'Unione Provinciale Artigiani, revocare l'autorizzazione allo spazzacamino che si rendesse colpevole di mancanze gravi ricadenti sotto le sanzioni di Leggi penali generali, che fosse soggetto di fondate lagnanze da parte di proprietari di abitazioni o inquilini, che non rispettasse le disposizioni previste dal presente regolamento o che non rispettasse le disposizioni previste dal testo unico sulla sicurezza mettendo a repentaglio la propria incolumità e/o quella di persone terze.

ART. 8

FORME ALTERNATIVE DI PULIZIA

In caso di presenza di creosoto (catrame) possono essere adottati sistemi come la fresatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

Il giorno e l'ora di effettuazione della fresatura va registrata nel "libretto camino".

ART. 9

INCENDIO DEL CAMINO

In caso d'incendio del camino i Vigili del Fuoco informano prontamente il Sindaco del Comune di Vermiglio; questi, a mezzo degli Uffici, richiederà un intervento di verifica e controllo allo spazzacamino autorizzato (qualora vi sia più di uno spazzacamino autorizzato, sarà cura del proprietario – inquilino segnalarne il nominativo) che è obbligato ad intervenire. L'incendio viene annotato dai Vigili del Fuoco nel "libretto camino".

A controllo ultimato, lo spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra nel minor tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione al Comune di Vermiglio – Servizio Polizia Locale. Sarà cura del Comune di Vermiglio inoltrare copia del citato rapporto di ispezione ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

Il mancato inoltro del rapporto di ispezione entro i termini previsti, fatte salve eventuali responsabilità penali, rientra nelle mancanze gravi di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Gli oneri connessi alle verifiche, all'eventuale pulizia e alla compilazione del rapporto di ispezione, sono a carico del proprietario – inquilino o comunque della

persona o ditta responsabile dell'impianto.

ART. 10

RISPETTO REGOLAMENTO

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi del proprio comune, ha il diritto e il dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento.

Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi dell'intervento dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e/o esperti del settore.

ART. 11

TARIFFE

L'Amministrazione comunale con appositi avvisi pubblici comunica le tariffe applicate dallo spazzacamino o dai vari spazzacamini autorizzati; dette tariffe, preventivamente concordate tra spazzacamino e Comune di Vermiglio, saranno obbligatorie su tutto il territorio comunale e saranno corrisposte direttamente allo spazzacamino incaricato che rilascerà apposita ricevuta. La ditta esecutrice della pulizia fornirà a consuntivo all'Amministrazione comunale distinta analitica dei camini puliti.

Il tariffario prevede gli interventi standard di pulizia e controllo. Per tutte le operazioni non previste dal tariffario e che venissero richieste dall'inquilino/proprietario o che si presentasse la necessità di eseguire, a discrezione dello spazzacamino, sono da calcolarsi a parte come costo extra.

ART. 12

LIBRETTO CAMINO

Lo Spazzacamino autorizzato o il proprietario/ inquilino/o delegato ha l'obbligo di segnare l'avvenuto intervento di pulizia e controllo, sull'apposito "libretto camino" il cui modello può essere ritirato presso gli uffici del comune di Vermiglio.

Il libretto va compilato da parte dello Spazzacamino autorizzato e dal proprietario e conservato da parte dell'inquilino/proprietario/amministratore con la cura del buon padre di famiglia ed esibito ad ogni controllo da parte del Comune di Vermiglio o del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e dell'intervento di controllo e pulizia successivo da parte dello spazzacamino, anche se diverso.

ART. 13

AVVISI PUBBLICI

L'Amministrazione comunale mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo consigliato in cui si effettuerà il servizio di pulizia degli impianti termici, i nominativi delle eventuali aziende incaricate e le tariffe aggiornate.

ART. 14

CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, secondo le modalità che riterrà più opportune, avvalendosi della Polizia Locale coadiuvata da personale tecnico competente o dai Vigili del Fuoco territorialmente competenti. In tal caso, saranno a carico del proprietario qualora inadempiente, il rimborso spese sostenute per il controllo, applicando la tariffa doppia per l'eventuale pulizia, ove si renda necessaria.

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e ss.mm. secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge 24.11/1981 n. 689, nella misura del pagamento di una somma da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

ART. 15

CONTESTAZIONI

Ogni eventuale contestazione fra spazzacamino e inquilino/proprietario, di carattere amministrativo, sarà risolta con decisione definitiva del Sindaco.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

Resta abrogata ogni altra disposizione antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

INDICE

Art. 1 Istituzione del servizio

Art. 2 Impianti interessati

Art. 3 Scadenze

Art. 4 Obblighi proprietari – affittuari – amministratori

Art. 5 Obblighi e responsabilità dello Spazzacamino

Art. 6 Divieti

Art. 7 Rilascio permesso

Art. 8 Forme alternative di pulizia

Art.9 Incendio del camino

Art. 10 Rispetto regolamento

Art. 11 Tariffe

Art. 12 Libretto camino

Art. 13 Avvisi pubblici

Art. 14 Controlli e sanzioni amministrative

Art. 15 Contestazioni

Art. 16 Entrata in vigore

Allegato A

Permesso speciale di Spazzacamino

Allegato B

Bozza “Libretto Camino”

ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE DI VERMIGLIO_
c.a. Sig. Sindaco

OGGETTO: permesso speciale di Spazzacamino.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ codice fiscale
_____ residente in _____ Via/Piazza
_____ n. _____ CAP _____

Per conto della :

Ditta/società _____ con sede in _____ Via/Piazza
_____ n. _____ CAP _____
Cod. Fiscale/P.IVA _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. _____ del vigente Regolamento Comunale, pulizia camini, l'assegnazione di apposito permesso speciale della durata di anni due per la pulizia dei camini nel territorio comunale.

DICHIARA

1. Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Trento
2. Di essere iscritto all'Albo Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento (Iscrizione n° _____ in data _____)
3. Di essere in possesso di idonea attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio nonché di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza in ordine alla professionalità:
(indicare eventuali titoli professionali, corsi frequentati o esperienze maturate)

4. Di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio, con particolare riferimento alle norme vigenti di sicurezza in materia, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
5. Di avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i propri dipendenti o collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché di essere assicurato contro la

responsabilità civile verso terzi, come comprovato dalle copie delle polizze assicurative allegate alla presente.

6. Di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Comunale di pulizia dei camini/canne fumarie durante lo svolgimento del servizio nonché di applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

7. Di eleggere quale recapito per l'utenza il seguente indirizzo:

Via/Piazza _____ n° ____ con sede in _____ CAP
_____ tel. _____ cell. _____ n. fax
_____ e mail _____

Informativa ex. Art. 13 D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445 e art. 495 c.p.

Data _____

Firma _____

Firma _____

Allegati:

- Copie polizze assicurative (INAIL e RCT)
- Visura CCIAA
- Eventuali titoli di preferenza
- Fotocopia documento identità in corso di validità (qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario)

La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 DPR 445/2000)

